



Consulta Musicale
di Lecco

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CONSULTA MUSICALE DI LECCO A.P.S.

Lecco, 19 gennaio 2022

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

<CONSULTA MUSICALE DI LECCO APS>

Lecco, 19 gennaio 2022

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita con sede in Lecco, in Via Ugo Foscolo 40, l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata "Consulta Musicale di Lecco APS".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale con delibera del Consiglio Direttivo senza dover modificare il presente statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è da considerarsi illimitata.

Finalità e attività

Art. 2

L'Associazione "Consulta Musicale di Lecco APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue in particolare le seguenti finalità:

- promuove e diffonde la cultura musicale corale, strumentale, mista, orchestrale e folclorica, valorizzando le tradizioni e le espressioni della musica popolare con caratteri originali e qualitativi;
- sviluppa l'associazionismo ed il volontariato musicale in un convergere in progetti di rete atti a sostenere la cultura musicale sul territorio dove opera;
- progetta, organizza, coordina e diffonde iniziative musicali in collaborazione con le associazioni musicali associate e con gli organi istituzionali affini.

Art. 3

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale (di cui all'art 5 comma 1 del D.lgs. 117/17):

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione realizza concerti e servizi musicali sul territorio comunale, provinciale, nazionale ed internazionale, proponendosi inoltre di:

- svolgere direttamente o indirettamente attività di formazione musicale rivolta ai soci;
- organizzare corsi, seminari, stage di musica, ed ogni altra iniziativa opportuna;
- promuovere, gestire, organizzare o realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

- incentivare, realizzare iniziative pubblicistiche nel settore della cultura, della didattica e della tecnica musicale con finalità didattica o promozionale;
- collaborare con Enti pubblici e privati, scuole e associazioni culturali, che perseguono scopi e finalità simili;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Soci

Art. 5

Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le Associazioni musicali che ne presentino la domanda e che vengano ritenute idonee alla partecipazione alla vita associativa.

L'associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'associazione.

Art. 6

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata attraverso il legale rappresentante dell'ente richiedente, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In caso di rigetto, questo dovrà essere comunicato entro 15 giorni all'associazione aspirante socia specificandone i motivi. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna a osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna inoltre a versare la quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea, aderire agli scopi statutari e contribuire alla loro realizzazione attraverso la partecipazione attiva alla vita organizzativa dell'associazione, secondo i criteri preposti alle attività.

La quota sociale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento dell'ente associato o di perdita della qualità di associato.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali nella persona del proprio rappresentante o referente, e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. Le singole attività sostenute dai Soci in collaborazione con l'Associazione sono regolamentate da accordi specifici per ogni caso. Ciascun associato ha diritto di partecipazione durante le assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee; di recedere in qualsiasi momento.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento dell'associazione socia;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario senza oneri a carico del socio;
- per esclusione.

L'ente associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Permangono comunque in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione gli aderenti che si rendono colpevoli di attività in contrasto con i principi e le finalità statutarie che costituiscono violazione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio nei primi tre casi sopra indicati è verbalizzata dal Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite: possono essere assunte da persone proposte dalle associazioni aderenti che abbiano compiuto il 18° anno d'età. Può essere previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dai membri del Consiglio Direttivo per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'Associazione, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Assemblea dei soci

Art. 10

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta inviata tramite qualsiasi mezzo con certificazione di ricezione (anche posta elettronica con avviso di ricezione) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 11

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 13

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i referenti o rappresentanti legali dei propri enti associati;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del

patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

È composto da 5 a 9 membri in numero dispari, eletti tra i soci dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Ogni associazione può essere rappresentata soltanto da una persona. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica con avviso di ricezione o con qualunque altro mezzo con avviso di ricezione, almeno 8 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio, l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 19

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo per mandati di anni 3.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di presidente temporaneo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 21

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 22

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri sono tenuti in custodia dal Consiglio Direttivo.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 24

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di -mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. 117/2017. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Art. 26

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, contributi o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art. 27

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il

liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 29

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Lecco, 19 gennaio 2022

Letto e approvato durante l'Assemblea ordinaria dei Soci del 19 gennaio '22.

Il Presidente

Michele Casadio

Il Vice Presidente

Stefano Rusconi

Il Tesoriere

Gianbattista Valseschini

Il Segretario

Mariaelena Colombo

Ed alla presenza dei Sigg.ri Consiglieri

Paola Pozzi, *delega rapporti con Enti pubblici e privati*

Elisabetta Frizzi, *delega musica strumentale*

Elena Lietti, *delega musica corale*



Consulta Musicale
di Lecco



Consulta Musicale
di Lecco



DATA 27/01/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLC UT LECCO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 155
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 19/01/2022 REGISTRATO IL 27/01/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000155

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92009490134 CONSULTA MUSICALE
ID. TELEMATICO: TNB22L000155000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92009490134

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
REGISTRAZIONE IN UFFICIO



FIRMA SU DELEGATO
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano DEBASTONARIO

3 155 27/01/2022

0,00 **TNB22L000155000QH**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNB